



SCHEMA di CONVENZIONE

Tra

Il Co.Re.Com. Veneto, organismo di garanzia della Regione del Veneto, con sede in Venezia, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, codice fiscale 80007580279, qui rappresentato dal dott. Angelo Tabaro nato il 29.03.1948 a Portogruaro (VE), nella sua qualità di Segretario Regionale per la Cultura autorizzato alla stipula del presente contratto dalla Deliberazione della Giunta Regionale.....

e

Avv. Claudia Flaborea, codice fiscale _____, nata a _____ residente _____, di seguito denominato Consulente.

Art. 1

Contenuti dell'incarico

La Consulente, con il presente contratto, si impegna a favore del Co.Re.Com. Veneto, a supportare il responsabile del procedimento nell'espletare la procedura di conciliazione nelle controversie tra operatori di comunicazione e utenti, disciplinato dal regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti approvato con delibera AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., e secondo le seguenti modalità:

- 1) svolgerà attività istruttoria finalizzata alla verifica di ammissibilità dell'istanza e contestuale analisi della problematica;
- 2) predisporrà direttamente le lettere di convocazione delle parti all'udienza di conciliazione nel rispetto del calendario predisposto dal responsabile del procedimento;
- 3) presenzierà come conciliatore alle udienze di conciliazione assegnate;
- 4) redigerà il verbale di conciliazione che verrà in ogni caso sottoscritto dal responsabile del procedimento o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Dirigente del Servizio Corecom;

- 5) svolgerà ogni altro adempimento amministrativo per l'inserimento e registrazione dei verbali di conciliazione nel data-base in uso presso la struttura dell'Ufficio Conciliazione;
- 6) relazionerà al Dirigente del Servizio Corecom ogni bimestre sul numero di procedimenti di conciliazione espletati, sull'attività svolta, sulle problematiche emerse e le soluzioni adottate.

Art. 2

Durata dell'incarico

1. Il rapporto di consulenza avrà una durata massima di 6 (sei) mesi, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Veneto del nominativo del consulente, dell'oggetto della presente convenzione e del compenso.
2. Alla scadenza del suddetto periodo il contratto si intende risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

Art. 3

Organizzazione e modalità di espletamento dell'incarico

1. Il Co.Re.Com. Veneto metterà a disposizione del consulente la sede per l'espletamento dell'incarico.
2. Il consulente, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con il responsabile dell'Ufficio Conciliazione e rapportarsi con il Dirigente del Servizio Co.Re.Com. al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività come previste dal contratto.
3. Il consulente si obbliga ad osservare scrupolosamente le norme in materia di riservatezza a proposito di fatti, informazioni e di quant'altro venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico.
4. La sede di svolgimento dell'attività sarà quella del Servizio Co.Re.Com.
5. Il consulente è tenuto, comunque, ad assicurare la propria presenza in relazione al fatto che alle udienze di conciliazione vengono dedicate in media tre giornate a settimana, e ad assicurare, entro i limiti dell'orario previsto per le prestazioni del personale regionale, la propria reperibilità.

Art. 4

Compenso e modalità di pagamento

1. Al consulente, per lo svolgimento dell'incarico, verrà corrisposto un compenso di €50,00 per ciascuna pratica di conciliazione conclusa per un importo complessivo che comunque non potrà essere superiore a Euro 15.750,00= onnicomprensivo per la collaborazione di sei mesi decorrenti dalla stipula del presente contratto, senza diritto a ulteriori corrispettivi o a eventuali rimborsi di spese.

2. Il compenso di cui al presente articolo sarà liquidato in tre rate bimestrali secondo il numero di pratiche espletate, comprensivo di oneri fiscali, assicurativi e previdenziali, corrisposte al consulente nel mese successivo al bimestre di riferimento, previa presentazione della relazione bimestrale;

Art.5

Risoluzione del contratto

1. E' ammessa la reciproca risoluzione anticipata del contratto, da comunicarsi in forma scritta, a mezzo raccomandata a.r. con un preavviso di almeno 30 giorni, da parte del consulente per sopravvenuta impossibilità di eseguirne il contenuto e, da parte della Regione, in caso di assunzione in ruolo di una corrispondente figura professionale.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal consulente risultassero non conformi a quanto richiesto sulla base del presente contratto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente invita il consulente a integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali, il contratto si intende risolto di diritto.

3. Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al consulente di integrare i risultati entro un termine di dieci giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito in proporzione al lavoro svolto ed ai risultati raggiunti.

Art. 6

Disciplina applicabile e responsabilità

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti convengono di far riferimento alle norme di cui agli articoli 184, 185, 186 della Legge regionale n. 12/1991.

2. Il consulente esonera la Regione da qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi natura causati dallo stesso a persone e cose, nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

3. Il consulente si dovrà astenere da partecipare alle udienze di conciliazione che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari o non finanziari propri:

- di parenti entro il 4° grado o conviventi o di soggetti con i quali abbia rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuita;
- di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente;

- di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente.

Il consulente si dovrà astenere in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Art. 7

Registrazione

1. Si conviene che il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, a spese del richiedente.

Art. 8

Giudice competente

1. Competente per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto è il tribunale di Venezia.

Il presente contratto di quattro pagine, è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti, a Venezia, presso la sede del Co.Re.Com, in data

Letto, confermato e sottoscritto

Venezia,

Il Segretario Regionale per la Cultura

Dott. Angelo Tabaro

IL CONSULENTE

Avv. Claudia Flaborea
